

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1040-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ADAMOLI, BARONTINI, MINELLA MOLINARI Angiola, GOMEZ D'AYALA, CIPOLLA, COMPAGNONI, FRANCAVILLA, MONTAGNANI MARELLI, MORETTI e POLANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1965

Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali
a riproduzione agamica

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si pone in netto contrasto con il disegno di legge n. 692 d'iniziativa governativa, ed avente per oggetto la tutela delle novità vegetali.

Il contrasto di cui sopra deve riferirsi non solo alla diversa impostazione del disegno di legge governativo, ma deve riferirsi altresì anche alla limitata portata dell'iniziativa Adamoli ed altri rispetto al disegno di legge n. 692, riguardante le novità vegetali nel loro complesso.

L'iniziativa Adamoli ed altri riguarda infatti soltanto la disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica. E per esse varietà vegetali a riproduzione agamica la proposta stessa prevede l'istituzione di un ufficio per la tutela di tali varietà presso il Ministero dell'agricoltura e foreste; prevede la registrazione delle novità ottenute su richiesta dell'inventore, nonchè il libero sfruttamento delle novità stesse, previo il pagamento di un compenso pari alla percentuale del 5 per cento del reddito medio nazionale annuo della pianta della specie considerata. Il previsto ufficio per la tutela di queste varietà sarebbe coadiuvato, nell'esplicazione dei propri compiti, da una Commissione composta dai vari rappresentanti delle categorie interessate, nonchè da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge Adamoli prevede inoltre le modalità per il pagamento del compenso all'ottenitore sulla base della percentuale, come sopra detto, nonchè le penalità nei casi nei quali i coltivatori delle novità stesse non ottemperino alle prescrizioni previste dalla legge.

Il disegno di legge in esame non può essere approvato sia per il surrichiamato contrasto con il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 692, sia, soprattutto, per l'impostazione seguita che nega la validità della concessione del brevetto, così come previsto dal disegno di legge governativo nel campo delle novità vegetali, sia perchè elimina, praticamente, la figura del costitutore delle nuove varietà vegetali.

Il riconoscere poi il principio che lo sfruttamento della novità vegetale è libero a chiunque intenda coltivare la stessa novità attua un vero e proprio esproprio forzoso nei confronti di colui che, con molti sacrifici, pazienti lavori ed esperimenti che durano parecchi anni, arriva, finalmente, a creare una novità, che è sempre il frutto dell'intelligenza, oltrechè dell'applicazione, da parte di coloro che dedicano le proprie energie in tale settore.

Per le ragioni suesposte la Commissione ha espresso, a maggioranza, il suo parere di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge stesso.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste l'Ufficio per la tutela delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica.

Art. 2.

Funzioni dell'Ufficio sono:

a) tenuta del Registro delle varietà vegetali ornamentali oggetto della presente legge;

b) controllo sullo sfruttamento delle varietà stesse come dalla disciplina in oggetto stabilita;

c) liquidazione, riscossione e pagamento stabilito dall'articolo 9.

Art. 3.

Le novità vegetali ornamentali a riproduzione agamica sono soggette a registrazione.

Si intendono per novità vegetali ornamentali a riproduzione agamica quelle varietà comunque ottenute, che siano suscettibili di sfruttamento commerciale, la cui riproduzione per seme non assicuri il ripetersi delle caratteristiche della novità, e che pertanto devono riprodursi in via agamica e che ancora non abbiano formato oggetto di sfruttamento commerciale.

Art. 4.

La registrazione delle novità avviene su richiesta dell'ottenitore. La relativa istanza corredata della documentazione necessaria alla identificazione della novità va presentata all'Ufficio di cui all'articolo 1. La registrazione è condizione essenziale per la tutela delle novità a sensi degli articoli seguenti.

È facoltà dell'ottenitore provvedere alla pre-registrazione della novità in via di sviluppo e prima del suo sfruttamento commerciale. La pre-registrazione ha esclusiva efficacia dichiarativa e cautelativa del diritto dell'ottenitore: essa perde ogni efficacia se entro quattro anni non venga presentata istanza di registrazione definitiva.

Art. 5.

Lo sfruttamento delle novità è libero a ogni coltivatore. È nullo ogni patto, convenzione, negozio, comunque tendente a limitare, condizionare, impedire il libero e pubblico sfruttamento delle novità siano esse registrate o meno.

Art. 6.

A favore degli ottenitori è riconosciuto un premio da corrispondersi da parte dei coltivatori che a qualunque titolo coltivano novità registrate per la durata di anni sette dall'avvenuta registrazione. Il premio di cui al comma precedente è fisso per qualsiasi novità appartenente alla stessa specie botanica ed è commisurato per le varietà a rapido sfruttamento alla percentuale del 5 per cento del reddito medio nazionale annuo di una pianta della specie considerata.

Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste una Commissione composta di:

1) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale ibridatori;

3) un rappresentante designato dalla Associazione commercianti esportatori fiori;

4) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei coltivatori diretti;

5) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei mezzadri.

Alla Commissione è deferito il calcolo del premio da corrispondersi dai coltivatori agli ottenitori per ogni annata agraria.

Art. 8.

Il coltivatore che intenda impiantare coltivazione di novità registrate o comunque coltivi novità registrate è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio non oltre i trenta giorni successivi al nuovo impianto delle coltivazioni.

La denuncia deve indicare:

- titolare della coltivazione;
- denominazione e numero di registrazione della novità;
- luogo della coltivazione;
- numero delle piante coltivate.

Art. 9.

L'Ufficio sulla base dei calcoli approntati dalla Commissione di cui all'articolo 7, liquida le somme da riscuotersi dai coltivatori e quelle da corrispondersi agli ottenitori. La liquidazione è notificata entro 10 giorni all'ottenitore e al coltivatore i quali possono ricorrere nel termine di 30 giorni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che decide con provvedimento definitivo. Non è consentito il ricorso per ragioni attinenti alla determinazione della somma per le generalità delle novità. Contro il provvedimen-

to del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10.

Sulla base delle liquidazioni non opposte e di quelle definite l'Ufficio provvede alla riscossione dei premi.

A riscossione avvenuta l'Ufficio curerà il pagamento dei premi raccolti ai singoli ottenitori.

Art. 11.

L'Ufficio è autorizzato a compiere direttamente e a mezzo di altri organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i controlli opportuni, sia presso le coltivazioni, sia presso i mercati di produzione, sia presso i mercati di consumo, atti ad accertare eventuali violazioni della presente legge. Il coltivatore di novità che non ottemperi alle prescrizioni della presente legge sarà soggetto al pagamento di penalità pari al doppio del premio, senza pregiudizio per il pagamento del premio stesso.

L'importo delle penalità andrà destinato a finanziamento dell'Ufficio.

Art. 12.

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, deve emanare il regolamento esecutivo per l'attuazione delle norme previste dalla presente legge.